Costruttori Irpini

Nuova serie anno XXXVIII n. 1
Gennaio - Marzo 2024

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 34 - Legge 549/95
Filiale di Avellino

Periodico dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino

ANCE AVELLINO

Presidente

Silvio Sarno

Consiglio Generale

Carmine Marinelli (Vice Presidente - Tesoriere), Francesco Basile (Vice Presidente), Alessandro Ciampa, Francesco Colella, Luca Iandolo, Antonio Prudente (Presidente ANCE Giovani e Presidente CFS), Fiorentino Sandullo (Presidente Cassa Edile).

Presidente Onorario

Antonio De Angelis

Probiviri

Angelo Bruschi, Ferdinando Boccuzzi, Alfonso Marsella, Antonio Nicastro.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - Fiscalità edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.

www.ance.av.it

ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

COSTRUTTORI IRPINI
PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Anno XXXVIII n. 1 Gennaio - Marzo 2024

Direttore
Linda Pagliuca

Responsabile
Giampiero Galasso

Redazione
Linda Pagliuca

Direzione e redazione
Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252

Sito internet
www.ance.av.it

E-mail
direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it

Stampa
Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av)
www.azzurracomunicazione.it

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO
DI ANCE CAMPANIA

La collaborazione al periodico è aperta a tutti.
Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano la redazione.
È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati se non è citata la fonte.
Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304 del 25 febbraio 1993

Registro stampa Diffusione gratuita

SOMMARIO

CONVEGNO ANCE AVELLINO E SITEB "ASFALTO: UN MATERIALE FORTEMENTE SOSTENIBILE" ..... pag. 2

CONCORSO MACROSCUOLA: ANCE AVELLINO GIOVANI INCONTRA GLI STUDENTI DELLA PROVINCIA ..... pag. 4

L'INIZIO DI UNA GRANDE AMICIZIA ANCE GIOVANI AVELLINO E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN AVELLINO UNITI IN UNA SERATA STRAORDINARIA ALL'INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ .... pag. 5

APPALTI PUBBLICI NELLA PROVINCIA DI AVELLINO: MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GARA DELL'ANNO 2023 ..... pag. 7

DECRETO CER: I NUOVI INCENTIVI DESTINATI ALLA CRESCITA ENERGETICA RINNOVABILE ..... pag. 12

LEGGE DI BILANCIO 2024: PREVISTA LA PROROGA DL AIUTI PER I LAVORI ESEGUITI NEL 2024 ..... pag. 15

ANAC: MANUALI PER L'UTILIZZO DEL FASCICOLO VIRTUALE ..... pag. 17

APPALTI PUBBLICI: DOMANDA TIPO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE ..... pag. 20

APPALTI PUBBLICI: L'OFFERTA PARI ALLA SOGLIA DI ANOMALIA È DA ESCLUDERE ..... pag. 23

REGIONE CAMPANIA: APPROVATO IL PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2024 ..... pag. 25

ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO PER FALSE DICHIARAZIONI ALLE SOA: QUANTO DURA? ..... pag. 26

SISMABONUS ACQUISTI: NO ALL'ACQUISTO DEL SOLO BOX AUTO NON DI PERTINENZA ..... pag. 28

INDENNITÀ DI ESPROPRIO - IMPOSTA SOSTITUTIVA RISPOSTA N. 476/2023 ..... pag. 30

BANDO DI GARA IN CONTRASTO CON IL DIRITTO EUROPEO: LA CLAUSOLA ILLEGITTIMA NON PUÒ ESSERE SOLTANTO DISAPPLICATA, MA VA IMPUGNATA NEL RISPETTO DEI TERMINI DECADENZIALI ..... pag. 31

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: QUANDO SI APPLICA AI LAVORI PRIVATI FINANZIATI PREVALENTEMENTE DA SOGGETTI PUBBLICI ..... pag. 33

CILA SUPERBONUS AL CENTRO DI ALCUNE RECENTI SENTENZE AMMINISTRATIVE ..... pag. 34

RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATA AGGIUDICAZIONE: DAL CONSIGLIO DI STATO UN RIEPILOGO DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI FORMULATI SUL TEMA ..... pag. 36

PIÙ TEMPO PER LA REVISIONE DELLE NORMATIVE SULLE PROCEDURE PAESAGGISTICHE E SULLE FONTI RINNOVABILI ..... pag. 39

COMPONENTI ANCE AVELLINO – ENTI BILATERALI QUADRIENNIO 2023 - 2027 ..... pag. 40

CONVEGNO ANCE AVELLINO E SITEB "ASFALTO: UN MATERIALE FORTEMENTE SOSTENIBILE"

Nel pomeriggio dell'8 febbraio 2024 ANCE Avellino in collaborazione con SITEB Strade Italiane e Bitumi ha organizzato il convegno "Asfalto: un materiale fortemente sostenibile" presso la sua sede. L'evento è stato patrocinato dal DICEA Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale e dal Laboratorio di strade Luigi Tocchetti dell'Università degli Studi di Napoli e ha ottenuto la collaborazione di ANCE CAMPANIA. Obiettivo del convegno è stato di focalizzare l'attenzione sui processi di produzione e sulle modalità di utilizzo dell'asfalto nell'ottica dell'economia circolare e della sostenibilità.

L'apertura dei lavori formativi è stata affidata al Presidente Ance Avellino Silvio Sarno che ha ringraziato i presenti, i relatori e ha speso importanti parole evidenziando l'importanza della tematica oggetto del convegno e relative criticità.

Anche il Presidente Ance Campania Luigi Della Gatta ha portato i suoi saluti all'evento sostenendo l'importanza della sostenibilità nel settore delle costruzioni anche in vista del nuovo Decreto End of Waste.

Dopo una breve introduzione affidata all'Ing. Stefano Ravaioli, direttore SITEB, e focalizzata sul racconto delle attività e dei lavori che vedono impegnata la sua Associazione quotidianamente, l'Arch. Marco Capsoni, direttore tecnico della SITEB, ha ampiamente discusso di tematiche fortemente sentite nel settore di produzione dell'asfalto. Passando dai criteri di acquisto pubblico, al GPP, ai CAM in edilizia e all'atteso testo sui CAM strade il suo intervento si è concluso con un rapido cenno alle etichettature ambientali e alle certificazioni atte a valutare e a calcolare la quantità di materia recuperata e riciclata.

Fondamentale è stata anche la sua carrellata sulle principali risorse secondarie in uso o oggetto di sperimentazione atte a favorire una produzione sostenibile dell'asfalto.
Il Convegno ha visto anche l'apporto didattico dell'accademia in particolare della Prof.Ing. Francesca Russo, responsabile del Laboratorio di strade dell'Unina, dell'Ing. Viscione, dell'Ing. Oreto e dell'Ing. Veropalumbo. Dopo un breve rimando al nuovo Codice degli Appalti, l'Ing. Russo ha analizzato la differenza tra manutenzione preventiva e predittiva. Gli interventi successivi sono stati tesi alla valutazione dello stato di una pavimentazione sostenibile, dalla verifica delle stratigrafie, all'analisi dei costi e degli impatti ambientali del ciclo di vita sino all'analisi multicriteria sugli scenari di intervento.
Successivamente è stato dato spazio a due imprese associate Ance Avellino e Siteb: il Dott. Mirko Marsella della CO.BI.EM. Marsella Francesco di Marsella Alfonso & C. Sas, dopo una veloce introduzione sulle attività dell'azienda, ha raccontato la sua esperienza lavorativa circa la realizzazione della SSV Lioni-Grottaminarda mentre il Geom. Angelo Raffaele Franco con il tecnologo Antonio Fabrizio della Calcestruzzi Irpini Spa hanno relazionato sulla loro esperienza lavorativa presso l'aeroporto di Pontecagnano-Salerno.
La conclusione dell'evento ha visto un interessante momento di dibattito tra la platea e i relatori Siteb e accademici.

CONCORSO MACROSCUOLA: ANCE AVELLINO GIOVANI INCONTRA GLI STUDENTI DELLA PROVINCIA

Conclusa la prima fase di iscrizione al Bando MACROSCUOLA 2023-2024. Con la collaborazione del Presidente del Gruppo Giovani ANCE Avellino, Antonio Prudente e del Vice-Presidente del Gruppo Giovani ANCE Avellino, Mirko Marsella, il referente Ance Avellino del Bando, Alessandro Matarazzo, il componente del gruppo Pierfrancesco Sanseverino e l'Ing. Schiavo di Ance Avellino hanno incontrato le classi partecipanti al Concorso dei seguenti Istituti della Provincia di Avellino:

- Istituto Comprensivo J.F. Kennedy - Nusco Capoluogo;
- Istituto Comprensivo J.F. Kennedy – plesso di Bagnoli Irpino – "M.Lenzi".

"Lo sport rigenera la città": questo il tema del Bando macroscuola edizione 2023-2024 di ANCE Giovani Imprenditori Edili.

Il concorso prevede la realizzazione di un progetto di riqualificazione di un'area dismessa o abbandonata con trasformazione in spazi a destinazione sportiva.

Nel corso degli incontri che si sono avuti presso le Scuole partecipanti, innanzitutto, è stato spiegato agli studenti cos'è l'ANCE ed il Gruppo Giovani Imprenditori.

Sono stati poi forniti chiarimenti e riferimenti sul concorso, in vista della consegna dei progetti entro il 15 aprile 2024.

Avvalendosi anche della proiezione di alcune diapositive, i due componenti del GG e l'Ing. hanno rimarcato l'importanza della partecipazione degli studenti al bando, quale occasione di sfogo alla creatività e alla loro fantasia. E' stato chiesto di sviluppare un'idea progettuale osservando la città dove vivono e le aree di svago che essa è capace di offrire. Trasformare l'idea in elaborati grafici: il bando richiede alcune tavole rappresentanti la pianta, il prospetto e alcuni dettagli significativi del progetto.

Obiettivo fondamentale è restituire alla città spazi e aree, che ormai sono dismessi e abbandonati, in aree vivibili e sostenibili, fruibili dai cittadini di ogni fascia di età e utili ad accrescere la qualità del tempo libero e della vita delle persone. Ai discenti è stata data totale libertà di ideare i dettagli dell'area anche attraverso l'uso di soluzioni tecnologiche ecosostenibili e circolari garantendo anche l'accessibilità alle persone.

I progetti saranno consegnati alla segreteria regionale della propria regione di appartenenza, successivamente si provvederà ad una prima verifica della congruità del materiale stipulando una graduatoria attraverso un'apposita giuria. Il miglior progetto classificato per ciascuna regione sarà ammesso alla seconda fase ossia valutato dalla giuria nazionale che procederà a premiare i 3 primi classificati.

L'INIZIO DI UNA GRANDE AMICIZIA

ANCE GIOVANI AVELLINO E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN AVELLINO UNITI IN UNA SERATA STRAORDINARIA ALL'INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ

Ance Giovani Avellino e AIPD Avellino hanno sugellato il loro legame che vede il mondo dei giovani costruttori vicini al mondo della disabilità e al territorio.
Grazie all'iniziativa della Consigliera del Gruppo, Daniela Amoroso, il Presidente Antonio Prudente e i Giovani Imprenditori iscritti hanno accolto l'invito del Presidente AIPD Avellino, Gerardo Pepe, di trascorrere insieme una serata presso "Casa Futura", una piccola comunità che ospita giovani con la sindrome down, una realtà straordinaria dove solidarietà, amicizia e famiglia trapelano in ogni sguardo e in ogni momento.
"Mi è stato insegnato che la verità per quanto cruda possa essere va accettata ma soprattutto affrontata.
Fatto sta che all'inizio ho faticato a riconoscere la disabilità come una risorsa e non come una disgrazia.
Mi chiedevo perché a me ed ero così tanto spaventata dal futuro.
Non mi era capitato mai fino alla nascita di Gaetano di avere così tanta paura ma soprattutto mi chiedevo se fossi stata in grado di sostenere una tale prova.

Poi, come tutte le cose, col passare dei giorni, quelle paure, che all'inizio mi attanagliavano, iniziarono a scemare per lasciare spazio ad altre emozioni.
Emozioni migliori!
Ritornavo a percepire nelle cose e nelle situazioni "il bicchiere mezzo pieno" e nella positività avevo trovato una via d'uscita da quella situazione bloccante e opprimente.

Volevo riuscire a cogliere il meglio e a prendere in mano la situazione!
Fu così che decidemmo di dare uno sguardo reale al

La pubblicazione delle immagini è stata autorizzata dal Presidente AIPD Av

nostro nuovo mondo...quello delle persone affette da Sindrome di Down....trovando nell'associazione AIPD Avellino una seconda casa per noi e per Gaetano.

Quindi perché non cercare di unire i miei due mondi...quello vecchio e quello nuovo, la disabilità e l'edilizia
Sapevo che non sarebbe stato facile, ma chi la dura la vince!!

Attraverso ANCE GIOVANI Avellino ho messo a fuoco il mio desiderio che era essenzialmente quello di accompagnare i giovani costruttori nella straordinaria conoscenza di questi ragazzi.

Nel presidente AIPD Avellino Gerardo Pepe e nel Presidente Ance Giovani Prudente ho trovato l'aiuto che cercavo e alla fine siamo riusciti ad organizzare prima un incontro in Ance poi con grande gioia siamo stati ospiti dei ragazzi e delle loro famiglie presso "Casa Futura", la loro dolce dimora.

Alla fine siamo riusciti a strappare un sorriso a questi ragazzi, a tutti i ragazzi, che con la loro semplicità e la loro dolcezza hanno saputo rendere magica la serata.
Un ringraziamento particolare al Presidente Ance Silvio Sarno e alla Direttrice Linda Pagliuca che ci hanno accompagnato in questa prima esperienza che auspico possa essere solo ... l'inizio di una grande amicizia".

Daniela Amoroso
Consigliere Ance Giovani Avellino

APPALTI PUBBLICI NELLA PROVINCIA DI AVELLINO: MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GARA DELL'ANNO 2023

Nell'anno 2023 sono stati pubblicati 96 bandi di gara per un importo complessivo pari ad € 266.289.517,17 e monitorate 108 avvisi di manifestazione di interesse-procedure negoziate per un importo complessivo di oltre 74 milioni di euro.
Dei predetti 96 bandi, quelli per i quali è stata richiesta una sola categoria sono stati 43, quelli per i quali sono state richieste due categorie 32 ed infine 21 quelli per i quali sono state richieste 3 o più categorie.
Il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso è stato utilizzato solo per 9 bandi (tutti al di sotto dei 300.000 euro), per un importo complessivo pari ad € 1.228.473,89.

L'importo complessivo dell'importo dei bandi di gara del 2023 è stato determinato, nella misura indicata sopra, anche in considerazione di alcuni appalti di rilevante importo a base di gara, tra i quali si riportano:

- **Regione Campania:** Appalto misto per la realizzazione dell'intervento "Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda – aumento resilenza rete stradale secondaria Fondovalle Vitulanese –completamento - € 78.190.544,82;

- **Regione Campania:** n. 2 lotti, rispettivamente di € 11.951.003,28 ed € 11.021.217,25, per Accordi Quadro relativi ad appalti misti di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione di edifici pubblici quali Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT)" di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1;

- **ACER Campania:** Progettazione definitiva ed esecutiva e esecuzione di lavori nel Comune di Calitri (AV): lotto 5 a/b, id 1172-1 riqualificazione energetica fabbricati acer strada statale 399 lotto 5 c/d id 1172-2 energy community e riqualificazione area fiera strada statale 399: € 13.533.085,84;

- **Provincia di Avellino:** Appalto integrato Realizzazione del nuovo complesso scolastico De Luca: € 16.974.587,17 e Appalto integrato per lavori relativi all' immobile Sede Liceo P.E. Imbriani: € 13.726.556,44.

Nell'anno 2022 invece sono stati pubblicati 165 bandi di gara per un importo complessivo pari ad € 255.502.025,54 e monitorate circa 50 avvisi di manifestazione di interesse-procedure negoziate per un importo complessivo di oltre 20 milioni di euro.

	2022		2023	
	NUMERO BANDI	IMPORTO	NUMERO BANDI	IMPORTO
Gennaio	9	3.284.667,98	5	9.521.949,10
Febbraio	4	4.215.667,92	10	10.660.150,99
Marzo	15	25.247.374,03	10	19.528.369,00
Aprile	7	4.290.636,63	13	86.527.583,48
Maggio	5	9.139.154,51	13	18.138.374,79
Giugno	11	18.214.701,15	22	51.215.595,91
Luglio	7	3.333.066,75	2	896.086,15
Agosto	11	15.764.061,18	5	37.942.304,14
Settembre	5	6.356.614,95	1	838.000,00
Ottobre	9	22.066.481,34	1	215.2,19
Novembre	39	45.496.270,77	9	20.604.607,62
Dicembre	43	98.093.328,33	5	10.201.493,80
TOTALE	**165**	**255.502.025,54**	**96**	**266.289.517,17**

BANDI DI GARA ANNI 2008 - 2023					
ANNO	**NUMERO**	**IMPORTI**	**ANNO**	**NUMERO**	**IMPORTI**
2008	312	240.620.398,38	**2014**	332	329.982.743,83
2009	262	261.339.732,83	**2015**	189	178.463.572,42
2010	252	160.367.329,16	**2016**	71	50.650.604,27
2011	148	232.286.136,11	**2017**	67	59.676.515,01
2012	122	91.387.580,52	**2018**	89	102.703.950,49
2013	138	106.990.700,29	**2019**	129	119.136.046,31
2020	101	127.078.860,48*	** In tale importo è ricompreso il bando indetto dall'Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti per la Progettazione e esecuzione dei lavori per la realizzazione della "tangenziale delle aree interne – III lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina. I° stralcio" il cui importo è pari ad € 51.715.786,39. Al netto di tale appalto l'importo complessivo dei bandi pubblicati nell'anno 2020 è pari ad € 75.363.074,09.*		
2021	115	115.150.946,52	**2022**	165	255.502.025,54
2023	96	**266.289.517,17**			

BANDO DI GARA PER FASCE DI IMPORTO ANNO 2023		
CLASSI DI IMPORTO	**NUMERO BANDI**	**IMPORTO COMPLESSIVO**
fino a 100.000,00	1	12.300,00
da 100.000,01 a 150.000,00	4	437.854,54
da 150.000,01 a 500.000,00	28	9.032.014,43
da 500.000,01 a 1.000.000,00	27	20.169.764,62
da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	11	15.582.854,50
da 2.000.000,01 a 5.000.000,00	14	41.875.537,63
Oltre 5.000.000,00	11	179.179.191,45

BANDO DI GARA PER FASCE DI IMPORTO ANNO 2022		
CLASSI DI IMPORTO	**NUMERO BANDI**	**IMPORTO COMPLESSIVO**
fino a 100.000,00	7	296.783,27
da 100.000,01 a 150.000,00	3	386.290,57
da 150.000,01 a 500.000,00	41	13.375.704,15
da 500.000,01 a 1.000.000,00	64	44.314.968,32
da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	23	35.913.250,28
da 2.000.000,01 a 5.000.000,00	16	48.919.438,27
Oltre 5.000.000,00	11	112.295.590,68

CATEGORIE DEI LAVORI RICHIESTE NEI BANDI DI GARA PROVINCIA DI AVELLINO - ANNO 2023		
Categorie	N. Bandi	Importo complessivo
(OG1)	13	9.897.627,94
(OG2)	1	680.122,72
(OG3)	9	4.433.312,88
(OG6)	2	951.111,69
(OG8)	5	12.685.311,03
(OG9)	1	215.002,19
(OG10)	8	5.204.730,69
(OS2A)	1	283.713,92
(OS21)	3	692.898,58
(OG1)(OG2)	1	1.336.487,53
(OG1)(OG2)(OG11)(OS24)	1	1.124.042,09
(OG1)(OG3)	1	960.387,10
(OG1)(OG10)(OG6)(OS24)	1	2.643.892,11
(OG1)(OG11)	17	31.496.616,51
(OG1)(OG11) (OS6)(OS24)	1	6.147.266,41
(OG1)(OG11)(OS24)	1	547.132,57
(OG1)(OS3)(OS13)(OS18-A)(OS21) (OS23)(OS28)(OS30)(OS18-B)	1	13.726.556,44
(OG1)(OS6)(OG11) (OS18B)(OS24)	1	2.080.825,93
(OG1)(OS18A)(OG11)	1	463.000,00
(OG1)(OS23)(OS8)(OS6)(OS30)(OG9) (OS28)(OS3)	1	16.974.587,17
(OG1)(OS28)	2	4.528.699,95
(OG1)(OS28)(OS30)	2	2.473.191,57
(OG1)(OS30(OS28)(OS3)	1	414.300,79
(OG1)(OS32)	1	493.561,65
(OG1)(OS32)(OG11)(OS7)(OS6)	1	1.697.463,51
(OG2)(OG11)(OS2A)	1	530.059,57
(OG2)(OS30)	1	855.367,40
(OG3)(OG1)(OS30)	1	2.223.002,26
(OG3)(OG4)(OG8)(OG11) (OS1)(OS11)(OS 12A)(OS18A) (OS21)(OS24)	1	78.190.544,82
(OG3)(OG6)	1	2.084.710,77
(OG3)(OG10)	1	7.523.054,92
(OG3)(OG10)(OS24)	1	116.971,92
(OG3)(OG13)	1	710.246,34
(OG3)(OS12A)	1	735.734,19
(OG6)(OG10)	1	9.568.130,56
(OG8)(OG3)	1	1.162.143,22
(OG11)(OG1)	3	26.812.800,31
(OG11)(OS28)(OS30)	1	345.647,19
(OG12)(OG1)(OS23)	1	3.894.529,40
(OS6)(OG1)(OG11)	1	3.732.997,00
(OS21)(OG3)(OG12)	1	375.739,12
(OS27)(OS19(OG3)	1	5.275.995,21

DECRETO CER: I NUOVI INCENTIVI DESTINATI ALLA CRESCITA ENERGETICA RINNOVABILE

È in vigore il decreto ministeriale che disciplina **l'incentivazione** dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di **autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile**. Con queste, si intendono le **Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l'autoconsumo diffuso**, strumenti centrali per conseguire l'obiettivo di una transizione energetica e di una decarbonizzazione con benefici ambientali, sociali ed economici.

Le CER sono costituite da un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti e autorità locali, etc., che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associati alla comunità. La condivisione avviene tra i diversi soggetti produttori e consumatori, grazie alla rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, con il requisito che i punti di connessione (POD) siano **sottesi alla stessa cabina elettrica primaria**.

L'incentivo riguarda tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, il biogas e le biomasse.

Due sono i meccanismi di incentivazione previsti:

- **una tariffa** incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (Titolo II del decreto);
- **un contributo in conto capitale**, a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, anche abbinate a sistemi di accumulo, nei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti (Titolo III del decreto).

La **cumulabilità** della tariffa incentivante con i contributi in conto capitale (di qualunque tipo,

non solo PNRR ma anche regionali o provinciali) è ammessa nella **misura massima del 40%**, a fronte di una decurtazione lineare della tariffa incentivante: nel caso limite che il contributo in conto capitale sia pari al 40% dei costi ammissibili, la tariffa incentivante sarà ridotta del 50%. Se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo dell'investimento, non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l'energia elettrica.

Segue un approfondimento sui **principali contenuti** per accedere all'incentivo ed inoltre risultano pubblicate anche le regole operative dallo stesso Ministero.

Tariffa incentivante per la condivisione dell'energia rinnovabile (Titolo II)

Sono destinatari di tale tariffa gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti (limitatamente alla nuova sezione di impianto), inseriti all'interno delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile. La potenza nominale massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, deve risultare non superiore a 1 MW.

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorrerà dalla data di entrata in esercizio commerciale (comunicata al GSE) dell'impianto, e sarà pari a 20 anni.
Il calcolo della tariffa è dettagliato nell'Allegato 1 al decreto. Essa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della potenza dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una maggiorazione in ragione dei diversi livelli di insolazione, che può arrivare a 10 €/MWh per gli impianti localizzati al nord Italia.
Alla tariffa si aggiunge il corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA (pari a circa 8 €/MWh nel 2023).
La domanda di accesso alle tariffe incentivanti, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti, esclusivamente tramite il sito www.gse.it.

Le tariffe resteranno in vigore fino a 30 giorni dopo il raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Come spiegano anche le FAQ riportate dal Ministero, le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.
Sarà invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso in cui si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie. Tali impianti però non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR (vedi sotto relativamente al Titolo III).

Contributo in conto capitale PNRR (Titolo III)

Sono destinatari del contributo PNRR le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Resta fermo il requisito che la potenza nominale del singolo impianto non superi 1 MW.
Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto, nei limiti delle spese ammissibili e di costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza (per questi ultimi, si va dai 1.500 €/kW massimi per gli impianti fino a 20 kW ai 1.050 €/kW massimi per gli impianti di potenza compresa tra 600 e 1.000

kW).
Tra le varie spese ammesse al contributo - tutte da sostenersi dopo l'avvio dei lavori pena la loro inammissibilità - rientrano ad esempio quelle relative a:

- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- direzioni lavori, sicurezza;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche (il cui onere è a carico del progettista).

L'accesso ai contributi avverrà attraverso la presentazione della domanda a sportello - che dovrà avvenire prima dell'avvio dei lavori - esclusivamente tramite il sito www.gse.it. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo un eventuale esaurimento precedente delle risorse.
L'erogazione del contributo potrà essere in un'unica soluzione o in più quote (con possibilità anche di un'anticipazione), in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
Gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Obiettivo del contributo è sostenere la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, e di una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno. Alla copertura del contributo sono destinate risorse PNRR per un importo complessivo di 2.200.000.000 euro.

Come costituire una CER

In primo luogo, è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l'energia elettrica, connessi alla medesima cabina primaria. Sul sito del GSE è possibile consultare una mappa interattiva delle aree convenzionali sottese alle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.
È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, etc., ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica mediante un atto costitutivo e uno statuto.
Il soggetto gestore dell'incentivo è il GSE, che potrà verificare preliminarmente l'ammissibilità dei soggetti interessati e così garantire la possibilità concreta di accedere ai benefici della misura.
Per aggiornamenti, si segnalano le "pillole" sulle CER pubblicate dal GSE sul sito dedicato.

LEGGE DI BILANCIO 2024: PREVISTA LA PROROGA DL AIUTI PER I LAVORI ESEGUITI NEL 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40/L del 30 dicembre scorso, è stata pubblicata la Legge n. 213/2023, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, viene confermata la **proroga ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell'anno 2024, dello speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del Decreto-Legge "Aiuti" (DL 50/2022), contenuta all'articolo 1, comma 304 della legge stessa**.

Si tratta di una disposizione di primaria importanza per il settore dei lavori pubblici, in quanto, in assenza di tale proroga, l'aggiornamento dei prezzi sarebbe cessato al 31 dicembre 2023, lasciando le imprese esecutrici di contratti aggiudicati nel 2021 o in precedenza, nonché aggiudicati tra gennaio 2022 e giugno 2023, prive di un adeguato ristoro a fronte dell'incremento dei prezzi dei materiali tuttora in corso.

Più in particolare, la proroga al 2024 è introdotta:

– per gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso entro il 31.12.21, di cui al comma 6-bis dell'articolo 26;

– per gli appalti di lavori (compresi gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, di cui al comma 6-ter dell'articolo 26.

– per gli accordi-quadro di lavori, sia con riferimento a quelli menzionati al primo periodo del comma - non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell'articolo 26 (18 maggio 2022) - sia con riferimento a quelli menzionati all'ultimo periodo, cioè a quelli già in corso di esecuzione a quella medesima data, di cui al comma 8, dell'articolo 26.

– per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell'Anas e degli altri

soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali.
– per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, estendendo all'anno 2024 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20 per cento in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell'articolo 26, , già al comma 12, dell'articolo 26, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 18, comma 2 del DL 104/2023, convertito con Legge 136/2023 (per i quali – come noto- è già previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi).
Per quanto riguarda i contratti di cui al comma 6-bis (derivanti da offerte con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021) inoltre:

- viene apportata una modifica anche al quinto periodo – che consente alle committenti prive di risorse interne di fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione Opere Pubbliche, di cui al comma 6-quater, per l'anno 2023, solo nel caso in cui non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) per l'anno 2022. Tale previsione viene ora estesa all'anno 2024.
- viene modificato l'ultimo periodo, per specificare che il decreto ivi previsto dovrà riguardare le modalità di accesso al Fondo sia per il 2023 (che per un mero errore materiale risulta attualmente indicato dalla norma come 2003) sia per il 2024. Al riguardo, va ricordato che per il 2023 è stato già adottato il DM n. 16 del 1° febbraio 2023, che ha stabilito modalità operative, termini e condizioni di accesso al Fondo da parte delle committenti.

CARO MATERIALI: PUBBLICATO IL DECRETO MIT PER IL TERZO TRIMESTRE 2023

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 del 10 gennaio 2024, il comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti che informa della diffusione sul sito www.mit.gov.it del decreto direttoriale n. 288 del 13 dicembre 2023 (registrato alla
Corte dei conti il 29 dicembre 2023) di approvazione dell'elenco delle istanze presentate dalle stazioni appaltanti per accedere ai fondi per la copertura degli extracosti registrati nel terzo trimestre del 2023.

Si tratta dell'esito delle domande presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023 nell'ambito della terza delle quattro finestre temporali previste dalla Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022, articolo 1, comma 458), che ha esteso al 2023 le importanti misure, già previste per il 2022, per fronteggiare i rincari dei materiali e dei costi energetici.

Il decreto ammette a finanziamento 3.264 domande per la copertura di circa 458 milioni di euro di extracosti per i lavori in corso nel terzo trimestre 2023, che verranno erogati alle stazioni appaltanti e poi alle imprese.

ANAC: MANUALI PER L'UTILIZZO DEL FASCICOLO VIRTUALE

Con un comunicato del 7 febbraio 2024, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto che per agevolare l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico nella sua versione 2.0, sono stati predisposti due manuali specifici, uno rivolto alla Stazione Appaltante e l'altro all'Operatore Economico.

L'accesso alle funzionalità del servizio FVOE, previsto dall'art. 24 del codice appalti, d.lgs. 36/2023, è limitato agli utenti registrati ai servizi dell'Autorità. Pertanto, qualora l'utente non sia registrato all'interno dei servizi ANAC, può procedere ad effettuare la registrazione all'indirizzo https://servizi.anticorruzione.it selezionando il link "Registrati" e seguendo la procedura di registrazione (per maggiori dettagli si rimanda al "Manuale Utente - Registrazione e Profilazione Utenti").

A tale proposito, si ricorda che con la Delibera n. 262 del 20 giugno 2023, è stato stabilito che il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico consente alle Stazioni Appaltanti, agli Enti aggiudicatori e agli Operatori Economici di acquisire e inserire documenti a prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda i lavori, sebbene il manuale non lo specifichi, si ritiene che non debba essere caricata l'attestazione SOA di per sé "necessaria e sufficiente" alla dimostrazione dei requisiti speciali dell'impresa, perché già presente nei sistemi ANAC.

1. FVOE Componente per l'Operatore Economico

Per quanto riguarda l'Operatore Economico, le principali funzionalità messe a disposizione includono la ricerca all'interno del Fascicolo (FVOE 2.0), che consente di consultare i documenti associati e le relative informazioni, la visualizzazione dettagliata di un documento, l'inserimento di un nuovo documento, l'autorizzazione all'accesso al proprio Fascicolo, l'aggiornamento di un documento, l'associazione o l'annullamento di un documento al fascicolo e la consultazione dell'anagrafica dell'operatore economico.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico viene quindi utilizzato per **raccogliere e presentare i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti** durante la partecipazione alle gare, fornendo un repository centrale per la gestione dei documenti necessari. Questi documenti possono **essere utilizzati per diverse gare** e consentono alla stazione appaltante di valutare i requisiti dell'operatore economico. All'accesso tramite la URL dedicata (https://portale-servizi.anticorruzione.it), ove viene restituita la pagina di autenticazione per l'accesso al sistema FVOE 2.0.

Nella home page "Portale Servizi A.N.AC." sono presenti due "card" (sezioni) "Fascicolo Virtuale Operatore economico", una per l'accesso della componente del servizio dedicata all'Operatore Economico e l'altra per la componente "Stazione appaltante" (in futuro saranno disciplinate dall'ANAC anche le modalità di accesso al fascicolo per le SOA). Gli altri due servizi presenti nella pagina sono inseriti nella "card" "Piattaforma Contratti Pubblici", relativa al servizio per la gestione degli appalti pubblici, e la "Piattaforma per la pubblicità a valore legale" (PVL), che garantisce la pubblicazione in ambito nazionale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici (artt. 27, 84, 85 del codice appalti).

Per entrare nel proprio FVOE, l'utente fronte operatore economico clicca sul pulsante "Accedi al servizio" nella relativa casella, inserendo per autenticarsi alternativamente SPID, CIE, EIDAS e, in futuro, CNS. Una volta effettuato l'accesso al FVOE, sempre fronte operatore economico, l'utente trova una **landing page** composta da 4 sezioni

principali:

- "*Le tue notifiche*". contenente le notifiche più recenti indirizzate all'utente che ha effettuato l'accesso;
- "*Ultimi fascicoli del concorrente*" che mostra i fascicoli che sono stati creati o aggiornati più recentemente;
- "*Documenti frequenti*" che riporta i documenti utilizzati con più frequenza all'interno di uno o più fascicoli del concorrente;
- "*Tipologie frequenti*" che ospita le tipologie di documenti utilizzati più di frequente (ogni card indica una tipologia).

La pagina mostra inoltre, in alto a destra, un pulsante **"Aggiungi documento"** per l'inserimento di un nuovo documento e menù laterale, che ospiterà le seguenti voci: Dashboard (ossia pagina principale descritta sopra); I tuoi documenti; I tuoi fascicoli; Anagrafe Operatore Economico.
Sempre in alto a sinistra, sopra il menù laterale, è posizionato un menù a tendina per la selezione del profilo con cui si intende operare. La selezione permetterà di visualizzare una schermata dedicata al cambio profilo, con le informazioni relative.
Il sistema consente agli utenti di effettuare ricerche e navigare tra i fascicoli e i documenti associati. È possibile associare documenti a specifici fascicoli, visualizzarne i dettagli e gestire le autorizzazioni di accesso. Inoltre, l'utente può gestire le notifiche relative alle richieste di autorizzazione e aggiornamento dei documenti inviate dalle stazioni appaltanti.

Con la versione FVOE 2.0, **non è più invece presente la funzione che portava a generare il PASSoe**. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è infatti direttamente utilizzato dall'operatore economico per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono comunque essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di

partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale da utilizzare per la comprova dei requisiti generali e speciali e consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

2. FVOE Componente per la Stazione Appaltante
Per la *Stazione Appaltante*, le principali funzionalità includono la ricerca dei fascicoli dei concorrenti ai quali è stato autorizzato l'accesso da parte dell'Operatore Economico di riferimento, la visualizzazione dettagliata di un documento, la richiesta di accesso a un fascicolo di un concorrente, la richiesta di aggiornamento di un documento, la richiesta di associazione di un documento a un determinato fascicolo del concorrente e la ricerca di uno o più operatori economici.

Anche nel caso della Stazione appaltante, il login potrà avvenire tramite: SPID, CIE, EIDAS e prossimante CNS. Il profilo utente richiesto per **l'accesso è quello di Responsabile Unico del Progetto**. Una volta verificate le credenziali, l'utente visualizza la pagina iniziale del Portale dei servizi ANAC. C'è comunque la possibilità di selezionare il profilo con cui si intende operare e accedere alle informazioni relative a ciascun profilo.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, sviluppato all'interno della Banca Dati dell'ANAC, offre – come visto - agli utenti la possibilità di creare un repository per raccogliere **documenti utili durante la partecipazione alle procedure di affidamento** dei contratti pubblici. In particolare, la stazione appaltante è responsabile di richiedere e valutare la conformità dei dati e dei documenti relativi ai requisiti generali e speciali richiesti agli operatori economici per ciascuna gara; ciò utilizzando proprio lo strumento del fascicolo virtuale, che contiene tutti i documenti e i dati necessari per la partecipazione alle gare.

La landing page del fascicolo virtuale della stazione appaltante è suddivisa in diverse sezioni, tra cui:

- le tue notifiche: contiene le notifiche più recenti indirizzate all'utente;

- ultimi fascicoli autorizzati: mostra i fascicoli del concorrente a cui è stata concessa l'autorizzazione di accesso;
- ultimi fascicoli dell'appalto: visualizza i fascicoli dell'appalto creati o modificati più di recente.

Il menu laterale offre accesso rapido alle seguenti voci: Dashboard; Fascicoli dell'Operatore Economico; I miei Appalti; Operatore Economico.
La navigazione all'interno del fascicolo virtuale consente agli utenti di visualizzare, cercare e gestire i fascicoli autorizzati e i documenti associati. Gli utenti fronte stazione appaltante possono anche richiedere l'inserimento di documenti specifici nei fascicoli dei concorrenti e consultare le notifiche inviate dalla stazione appaltante.

Infine, l'utente ha la possibilità di gestire le notifiche ricevute e di visualizzare tutte le notifiche non ancora lette attraverso l'apposita sezione dedicata. Le notifiche possono riguardare, ad esempio, risposte alle richieste di autorizzazione ai fascicoli dei concorrenti.

APPALTI PUBBLICI: DOMANDA TIPO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

A seguito della pubblicazione del Bando tipo n. 1/2023, avente ad oggetto la *«Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»*, l'ANAC ha introdotto anche la domanda di partecipazione tipo, al fine di standardizzare la modulistica per la partecipazione alle gare. Questo documento mira a semplificare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, riducendo il rischio di errori ed omissioni.

1. Struttura della domanda

La domanda tipo, elaborata da ANAC, attua l'art. 91, comma 2, del codice appalti, d.lgs. 36 del 2023. Quest'ultimo specifica che nella domanda sono contenuti gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione (artt. 100 e 103) contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (art. 24).

Su tale base, l'Anac struttura la domanda tipo sui seguenti principi:

- vengono incluse solo dichiarazioni non presenti nel DGUE per evitare duplicazioni inutili ed errori;
- la domanda tipo è di natura generale e deve essere personalizzata dalle stazioni appaltanti in base alle loro esigenze, eliminando le sezioni non rilevanti e integrando informazioni aggiuntive necessarie per il tipo specifico di contratto.

Sotto il profilo metodologico, la domanda di partecipazione tipo, elaborata dall'ANAC, è il risultato di un processo collaborativo che ha coinvolto diversi attori, tra cui Itaca, IFEL, Consip, Invitalia, soggetti aggregatori e una vasta **consultazione pubblica** con centrali di committenza, stazioni appaltanti, associazioni di categoria, operatori economici ed enti di ricerca.

La domanda, soggetta ad aggiornamenti regolari per riflettere eventuali modifiche normative o miglioramenti, è prevista nei seguenti formati:

– Domanda di partecipazione tipo – del. 43.2023.docx;

– Domanda di partecipazione tipo – del. 43.2023.pdf

È altresì prevista la futura pubblicazione di una relazione AIR semplificata per illustrare le scelte regolatorie adottate.

2. Operatori economici

Nel modello di domanda di partecipazione tipo, l'Autorità da ampio spazio alla differenziazione tra le varie tipologie di operatore economico che ai sensi dell'art. 65 del codice possono partecipare alle gare pubbliche di appalto; ciò, precisando che le dichiarazioni contenute nella domanda stessa devono essere rese dal titolare/rappresentante legale/institore:

– dell'operatore singolo;

– dei consorzi artigiani e di cooperativi;

– dei consorzi stabili;

– della mandataria o capofila nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti;

– di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire

– di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un consorzio ordinario ancora da costituire;

– dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;

– delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

– del gruppo europeo interesse economico.

In riferimento agli operatori economici, segnalia-

mo un potenziale rischio di ambiguità nel citato modello. Infatti, quest'ultimo stabilisce in modo troppo generico che, nei casi di consorzi come definiti dall'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del codice (ossia tutte le tipologie di consorzi non necessari), la dichiarazione – contenuta nella domanda di partecipazione – su quali siano le imprese consorziate esecutrici deve essere resa anche nel caso in cui un consorzio indichi un altro consorzio come consorziato esecutore. Ciò senza precisare che tale possibilità riguarda solo i consorzi artigiani e cooperativi, e non quelli stabili, i quali ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d) non possono formare ulteriori consorzi stabili e quindi non è neppure possibile che indichino i propri esecutori.

3. Gestione del FVOE

Per quanto riguarda la documentazione a prova dei requisiti di partecipazione, l'ANAC chiarisce che i documenti soggetti a riutilizzo sono inseriti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, FVOE 2.0, mentre quelli utilizzabili in una sola gara, come la polizza fideiussoria e il contratto di avvalimento, vengono allegati alla domanda di partecipazione alla procedura di appalto.

Ne consegue che, nelle suddette domande l'FVOE 2.0 viene utilizzato al fine di caricare sul sistema:

– in caso di partecipazione in più forme allo stesso appalto, la documentazione idonea a dimostrare che tale condizione non ha influenzato la gara né ha impatto sulla capacità di adempiere agli obblighi contrattuali;

– le misure di self-cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda, di cui però lo stesso operatore economico deve avere anticipato la presenza nel DGUE;

– la documentazione posta a dimostrazione degli eventuali e specifici adempimenti a tutela del lavoro nonché quanto necessario anche ai fini della riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai

sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice.
Sotto un profilo operativo, ciò significa che dal coordinato di quanto disposto nella domanda di partecipazione tipo e nella delibera n. 262 del 20 giugno 2023, il fascicolo virtuale dell'operatore economico viene utilizzato nel seguente modo:
a) la stazione appaltante, tramite il Responsabile Unico del Progetto o il Responsabile del Procedimento, richiede il Codice Identificativo Gara (CIG) per ogni procedura di affidamento, specificando eventuali soggetti autorizzati per la verifica dei requisiti;
b) i soggetti autorizzati dalla stazione appaltante richiedono l'accesso al fascicolo dell'operatore economico coinvolto nella procedura di affidamento o appalto per consultare i documenti dell'operatore;
c) l'operatore economico, a seconda dei casi, ha già indicato nella domanda di partecipazione o nel DGUE i dati e i documenti disponibili per dimostrare i requisiti o le condizioni di partecipazione; in caso contrario, inserisce a sistema i documenti richiesti nel corso della procedura;
d) in applicazione del principio once only, i dati e i documenti inseriti dall'OE sono quelli non presenti nel FVOE tramite interoperabilità con la PDND e non già in possesso della stazione appaltante;
e) a regime, il sistema consente alla stazione appaltante di accedere direttamente ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e presenti nel FVOE 2.0;
f) fino alla piena integrazione del DGUE con il FVOE 2.0, l'operatore economico autorizza singolarmente la stazione appaltante ad accedere al proprio FVOE per i documenti menzionati, previa autorizzazione dell'operatore stesso ad accedere allo specifico fascicolo predisposto nel FVOE per la procedura;
g) i soggetti autorizzati dalla stazione appaltante visionano i documenti e i dati dell'operatore economico.
Al fine di rendere più fruibile il sistema, sia la stazione appaltante che l'operatore economico

possono visualizzare e gestire gli avvisi di notifiche ricevute e attraverso una sezione dedicata sulla propria home page del FVOE 2.0.
Prendendo spunto dalla domanda tipo in esame, può quindi accadere, ad es., che un concorrente riceva una richiesta di accesso al suo FVOE per visionare la certificazione UNI EN ISO 45001, necessaria per ottenere una riduzione dell'importo della garanzia definitiva nella gara in questione. Poiché questa certificazione non è accessibile tramite interoperabilità tra i sistemi, il concorrente dovrà caricarla nel suo fascicolo virtuale e renderla disponibile alla stazione appaltante, autorizzando l'accesso al fascicolo specifico creato per questa procedura.
Una volta caricato, il certificato potrà essere riutilizzato per tutte le procedure successive, nel limite della sua validità.

APPALTI PUBBLICI: L'OFFERTA PARI ALLA SOGLIA DI ANOMALIA È DA ESCLUDERE

Anche secondo le nuove disposizioni del Codice, nel procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale, l'offerta che presenta un ribasso pari alla soglia di anomalia deve essere esclusa.
È quanto affermato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 536 del 21 novembre 2023, in risposta ad una istanza presentata in merito alla legittimità di un procedimento di esclusione, relativa a una gara gestita tramite piattaforma telematica con procedura negoziata, in cui la Stazione appaltante aveva ritenuto anomala un'offerta che presentava un ribasso pari alla soglia individuata.

Di seguito, la disamina della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

1. La disciplina dell'anomalia
Il nuovo Codice appalti, d.lgs. n. 36/2023, innova rispetto al previgente d.lgs. n. 50/2016, introducendo tre meccanismi di esclusione automatica, descritti nell'allegato II.2, da applicare nel caso in cui siano state presentate almeno cinque offerte. Tali meccanismi si applicano a tutti gli affidamenti sottosoglia, ad eccezione degli affidamenti diretti e di quelli che coinvolgono interessi transfrontalieri, fino alle soglie di rilevanza europea, anche laddove effettuati mediante procedura ordinaria (v. Corte di giustizia Ue, sentenza CJEU n. C-147/06, SECAP vs. Santorso).
A tale proposito, l'ANAC specifica che gli atti di gara devono espressamente prevedere l'esclusione automatica e dichiarare il metodo di calcolo della soglia di anomalia che verrà impiegato per escludere in automatico le offerte anormalmente basse.
Una delle innovazioni testuali è prevista al punto 3), relativo al Metodo A), del predetto allegato II.12 del Codice, ove si afferma che il meccanismo automatico di esclusione delle offerte si applica a *"tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia … Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante*

individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore".
Ciò, tuttavia, appare in contraddizione con quanto previsto al punto 1) dello stesso articolo, ove si prevede che *"la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata"*.
La differente formula utilizzata dal punto 3), rispetto al punto 1), genera quindi il dubbio in merito alla sorte dell'offerta con ribasso pari alla soglia di anomalia, se vada esclusa o vada considerata come prima offerta non anomala.
Su tale dubbio, l'ANAC era quindi chiamata a valutare la legittimità dell'operato della Stazione appaltante.

2. La Relazione al Codice sull'anomalia

Per arrivare ad una soluzione, l'ANAC parte dalla Relazione al Codice, nella parte in cui il Consiglio di Stato sottolinea che la disciplina dell'esclusione automatica delle offerte riflette quanto già presente nella normativa precedente, contenuta nell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, diventando una regola a regime e non più transitoria.

Inoltre, prosegue l'Autorità, la Relazione illustrativa fornisce un esempio pratico che dimostra come il Metodo A) viene applicato. Questo esempio, basato su 15 offerte ammesse, mostra che vengono escluse due offerte con il ribasso più basso e due con il ribasso più alto. Viene poi calcolata la media delle offerte residue con uno scarto aritmetico medio del 3%. La soglia di anomalia viene determinata aggiungendo allo 0% la differenza tra le prime due cifre decimali della somma delle offerte non escluse. In questo caso, la soglia di anomalia risulta essere del 13%, e l'impresa con uno sconto del 12% viene considerata la vincitrice. Nello stesso esempio, le imprese con offerte pari o superiori alla soglia di anomalia vengono escluse.

3. La conclusione dell'ANAC

L'ANAC ritiene che *"l'interpretazione sistematica della normativa non induce a rintracciare la volontà del legislatore di compiere un'inversione di tendenza nelle modalità applicative dell'istituto"*.

Anzi, sottolinea la necessità di mantenere una continuità con la legislazione passata.

Di conseguenza, l'ANAC ribadisce che un'offerta con un ribasso percentuale equivalente alla soglia di anomalia deve essere automaticamente esclusa, seguendo quanto previsto dalla normativa precedente.

In virtù di queste considerazioni, il Consiglio dell'ANAC concludeva che l'operato della stazione appaltante nel caso specifico era corretto e in piena conformità con le norme vigenti.

REGIONE CAMPANIA: APPROVATO IL PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2024

Sul BURC n. 7 del 16 gennaio 2024 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 4 del 10 gennaio 2024 con la quale è stato approvato il Prezzario dei Lavori pubblici della Campania anno 2024.
Il Prezzario, relativamente alla struttura ed ai contenuti, è coerente con le indicazioni di cui all'Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali del D.lgs. 36/2023 ed è composto da:

- Elenco prezzi delle Lavorazioni suddivise per Tipologie, con le relative definizioni e prezzi, per la quantificazione definitiva dell'opera da realizzare, come base di riferimento per l'elaborazione dei capitolati, per la definizione degli importi a base di appalto nonché per le valutazioni in ordine all'anomalia delle offerte;
- Analisi dei prezzi delle lavorazioni;
- "Avvertenze Generali", propedeutiche al corretto utilizzo del Prezzario;

L'edizione di quest'anno è stata implementata con l'inserimento del capitolo del Restauro mediante la revisione di tutte le precedenti analisi prezzo (a meno del capitolo A00 sul quale si lavorerà nel corso del 2024 e quindi per l'edizione 2025).

Le analisi sono state in parte dettagliate con esplicitazione delle tre voci manodopera, materiali e attrezzature; per altre, dove invece non era facilmente quantificabile la quantità di materiale da utilizzare, si è provveduto a quantificare la manodopera, i materiali e le attrezzature; per altre, dove invece non era facilmente quantificabile la quantità di materiale da utilizzare, si è provveduto a quantificare la manodopera e su questa si è considerata un'incidenza di materiali e di attrezzature (20% e 5%).

Sono state poi inserite nuove voci per il capitolo infissi e per il consolidamento delle murature mediante l'utilizzo di materiali compositi, ed inserite la fornitura e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A (ottenendo nella voce di prezzo una maggiorazione del 7% sul prezzo di listino per l'uso di pezzi speciali)

Il Prezzario regionale dei lavori pubblici dell'anno 2024 cessa di avere efficacia il 31 dicembre 2024 e potrà essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2025 per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

- nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno 2025, è possibile utilizzare il prezzario 2024 al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno 2025 si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario edizione 2025;
- nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno 2025, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale 2024; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno 2024.

Il termine di approvazione è riferito alla data di adozione dell'atto di approvazione del progetto posto a base di gara (dell'articolo 4, comma 3, dell'Allegato I.14 al D.lgs. 36/2023).

Il Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Campania anno 2024 è consultabile gratuitamente on-line alla pagina
https://prezzario.regione.campania.it attraverso la piattaforma webbased dedicata. Dalla predetta pagina è possibile esportarlo e stamparlo considerato che ai sensi dell'articolo 27 (Carta zero e processi di digitalizzazione) della Legge regionale 5 aprile 2016, n.6, non viene fornita nessuna edizione cartacea del Prezzario.

ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO PER FALSE DICHIARAZIONI ALLE SOA: QUANTO DURA?

L'ANAC ha comunicato, sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 46 del 24 febbraio scorso, l'approvazione della Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024, recante *"Revisione del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Delibera n. 271 del 20 giugno 2023"*.

Anzitutto, si ricorda che il Regolamento oggetto di modifica è stato emanato con Delibera ANAC n. 271 del 20 giugno 2023, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023.

Tale provvedimento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di competenza dell'Autorità, elencati all'articolo 1 dello stesso, tra cui, per quanto di interesse alla presente, rientra l'ipotesi di *"falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all'Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice"* (lettera b).
In particolare, il citato articolo 100 del Codice, al comma 13, prevede l'obbligo per le SOA di segnalare immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.

In attuazione di tale dettato normativo, l'articolo 4 del regolamento in commento prevede l'integrazione della condotta di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri, inter alia, nel caso in cui *"gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi degli artt. 100, comma 13 del codice e 18, commi 4 e 23, dell'Allegato II.12 al codice"*.

Ora, le modifiche introdotte con la delibera 65 in commento - entrate in vigore il 25 febbraio scorso - hanno interessato l'articolo 19 del citato Regolamento, relativo alla conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle SOA.

Quest'ultimo regola le possibili conseguenze in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, stabilendo che il Consiglio (dell'Autorità) può disporre:

a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestazione o di decadenza dell'attestazione ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico;

b) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. e), codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;

c) l'irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l'annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

La novità riguarda la durata dell'eventuale annotazione nel Casellario Informatico dell'ANAC, disciplinata dal successivo comma 2.

Il citato comma, infatti, prevede che *"l'annotazione è disposta ai sensi dell'art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall'art. 94, comma 5, lett. f), del medesimo decreto per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia"*.

Al riguardo, occorre evidenziare tuttavia che il menzionato articolo 94, comma 5, lett. f), non fissa il termine di durata dell'annotazione sul casellario giudiziario, limitandosi a statuire che *"l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione"*.

Sul punto, invece, l'articolo 18 dell'allegato II.12 - peraltro richiamato dallo stesso Regolamento negli articoli sopradescritti - prevede che, nel caso in cui gli operatori economici presentino falsa dichiarazione in relazione ai requisiti generali (comma 4) o ai requisiti speciali (comma 23), *"le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia"*.

Sembrerebbe quindi esservi un disallineamento tra quanto statuito dall'Allegato II.12 del Codice, e quanto previsto nella recente modifica introdotta dall'ANAC sul regolamento in commento.

SISMABONUS ACQUISTI: NO ALL'ACQUISTO DEL SOLO BOX AUTO NON DI PERTINENZA

Negata la possibilità di fruire del Sismabonus acquisti per l'acquisto del solo box auto non pertinenziale, mentre si può usufruire del bonus mobili per l'arredo dell'abitazione acquistata con il medesimo Sismabonus acquisti, purché gli interventi siano qualificati dal titolo abilitativo come "ristrutturazione edilizia". Confermata anche la possibilità di presentare l'asseverazione sulla classe sismica entro la data del rogito dell'immobile e non contestualmente alla richiesta del titolo, per gli interventi con procedure autorizzatorie avviate dopo il 1° maggio 2019, se gli acquisti riguardano immobili in zona sismica 2 o 3.

Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello 56/2024 in tema di Sismabonus acquisti che, si ricorda, è una detrazione del 75% o dell'85% riconosciuta a chi acquista unità immobiliari inseriti in fabbricati demoliti e ricostruiti in chiave antisismica con il miglioramento di 1 o 2 classi. Gli edifici devono trovarsi in zona sismica 1, 2 e 3, i lavori devono essere effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione e la vendita deve avvenire entro 30 mesi dalla fine dei lavori.

Con la Risposta 56/2024 l'Agenzia delle Entrate interviene sull'ambito applicativo della norma che disciplina il Sismabonus acquisti, l'art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, delimitandone la portata sotto il profilo oggettivo degli acquisti agevolati e negando per la prima volta a livello nazionale, la possibilità di beneficiare dell'incentivo sull'acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto non pertinenziale.

La conclusione dell'Agenzia deriva dal richiamo normativo al novero degli interventi che consentono all'acquirente di ottenere l'agevolazione in commento, che ricadono nell'ambito del più generale Sismabonus e che sono riferiti, per espresso rinvio normativo al comma 1-bis dell'art. 16 sopra citato, alle «costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive».

Al riguardo l'Agenzia richiama la CM n. 29/E del 18 settembre 2013 nella quale è stato chiarito che per costruzioni adibite ad attività produttive *"si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali"* e ne conclude che l'unità immobiliare adibita a box non pertinenziale non ha autonomamente nessuna delle due destinazioni d'uso "abitazione" e "attività produttiva", e che pertanto ove acquistata autonomamente non consente l'accesso alla detrazione.

Tale conclusione suscita perplessità e non appare del tutto coerente, né con la disciplina normativa dell'agevolazione, né con le indicazioni della stessa Amministrazione finanziaria, la quale aveva precisato in diverse occasioni che la disposizione agevolativa dovesse avere la più ampia applicazione, con la finalità essenziale di tutelare le persone prima ancora che del patrimonio.

Al riguardo, infatti, sempre a proposito degli interventi agevolati, è stata più volte evidenziata l'assenza nel dettato normativo (di cui al comma 1-bis dell'art.16, che fa riferimento agli interventi effettuati sulle costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive), di ulteriori vincoli *"di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio"*, con l'ulteriore precisazione che *"l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio*" (Ade RM 22 del 12.03.2018 Ade RM 34 del 25.06.2020).

Occorre, per altro, precisare che a livello locale sono stati espressi orientamenti del tutto opposti, di fatto ammettendo l'acquirente della sola autorimessa non pertinenziale a godere del Sismabonus acquisti.

Tuttavia, seppur suscitando perplessità e ancorché riguardante una specifica fattispecie, la Risposta 56/2024 va comunque attentamente considerata dalle imprese che pongono in essere operazioni potenzialmente ricadenti nell'ambito del

Sismabonus acquisti, in quanto indicativa di un indirizzo interpretativo dell'Agenzia delle Entrate a livello centrale.
Infine, sempre nella citata Risposta vengono ribadite ulteriori questioni già affrontate sull'agevolazione, ossia la possibilità:

- di fruire del Sismabonus acquisti per agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione della classe di rischio è "tardiva", purché presentata dall'impresa entro la data del rogito dell'immobile e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione;
- per l'acquirente che beneficerà del Sismabonus acquisti di fruire anche del cd. "bonus mobili" qualora il descritto intervento sia qualificato, nel suo complesso, dalle competenti autorità comunali, come intervento di "ristrutturazione edilizia", questo in analogia con la disciplina del bonus per le ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 16-bis del TUIR che costituisce, peraltro, la disciplina generale di riferimento del Sismabonus.

INDENNITÀ DI ESPROPRIO IMPOSTA SOSTITUTIVA RISPOSTA N. 476/2023

In caso di espropriazione parziale di un'area, sull'indennità versata dall'Ente pubblico al proprietario del terreno è dovuta l'imposta sostitutiva del 20%, che si applica a tutte le sue componenti, inclusa quella riferita al "deprezzamento dell'area residua", che non viene espropriata.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n.476/2023 del 15 dicembre 2023, ad un'istanza d'interpello di un contribuente che ha ricevuto l'indennità di espropriazione parziale per pubblica utilità di un'area di sua proprietà, su cui verrà costruito un tratto autostradale.

La disciplina relativa all'espropriazione prevede che dall'indennità versata al proprietario, persona fisica, venga trattenuto dall'Ente pubblico un importo del 20%, come ritenuta a titolo d'imposta sul reddito che rientra, ai fini IRPEF, nella categoria dei "redditi diversi" (cfr. art.35, co.1 e 2, del D.P.R. 327/2001 e art.67, co.1, lett.b, del D.P.R. 917/1986).

Nel caso di specie, tenuto conto che l'indennità percepita si compone di diverse voci ("esproprio", "deprezzamento dell'area residua", "occupazione temporanea o d'urgenza"), viene chiesto all'Agenzia delle Entrate se la ritenuta del 20% vada applicata dall'Ente pubblico anche sulla componente riferita al "deprezzamento dell'area residua", che resta nella disponibilità dell'istante.

Al riguardo, nella Risposta n.476/2023 l'Agenzia delle Entrate risponde positivamente: la ritenuta del 20% si applica anche sulla parte di risarcimento riferito al deprezzamento dell'area residua non espropriata, nel presupposto che anche questa componente costituisce «parte integrante dell'indennità di espropriazione» versata al proprietario dell'area.

Infatti, chiarisce l'Agenzia, negli espropri per pubblica utilità non sono concepibili due distinti crediti verso l'Ente pubblico, l'uno a titolo di "indennità di espropriazione" e l'altro in qualità di "risarcimento per il deprezzamento della porzione residuale di terreno". La prima quota infatti è strettamente legata alla seconda, essendo entrambe riferibili alla perdita patrimoniale subita dal proprietario (cfr., tra le altre, la Sentenza della Cassazione SSUU n.1643/2017 e Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.669/2021).

Sul tema, l'Amministrazione finanziaria precisa, altresì, che in relazione alla ritenuta del 20% l'istante può optare, nella dichiarazione dei redditi, per l'applicazione della tassazione ordinaria, computando la stessa ritenuta a titolo di acconto, facendo così rientrare il reddito percepito a titolo di indennità di esproprio tra le plusvalenze (art.67, co.1, lett.b, e 68 del D.P.R. 917/1986).

BANDO DI GARA IN CONTRASTO CON IL DIRITTO EUROPEO: LA CLAUSOLA ILLEGITTIMA NON PUÒ ESSERE SOLTANTO DISAPPLICATA, MA VA IMPUGNATA NEL RISPETTO DEI TERRMINI DECADENZIALI

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza,10 gennaio 2024, n. 321, si è pronunciato sull'utilizzo del rimedio della disapplicazione e di quello dell'annullabilità, in ipotesi di provvedimento amministrativo – nella specie, bando di gara – che, applicando una norma di legge nazionale ritenuta dalla Corte di giustizia in contrasto con il diritto europeo, sia da considerarsi illegittimo.

In particolare, nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, indetta – nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016 – per l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il disciplinare prevedeva che, relativamente alla partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria avrebbe dovuto assumere i requisiti di qualificazione per ciascuna delle categorie di lavori da appaltare in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.

In attuazione di detta clausola, in fase di verifica della documentazione amministrativa, il raggruppamento risultato quale migliore offerente veniva escluso dalla procedura per mancato possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.

La decisione di esclusione veniva, successivamente, impugnata dinnanzi ai giudici amministrativi di primo e secondo grado.

Sulla questione relativa alle modalità di composizione dei raggruppamenti, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha di recente stabilito che *"l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria"* (CGUE, 28 aprile 2022, C-642/20).

Ferma restando la portata vincolante delle sentenze interpretative della Corte di giustizia nei confronti delle amministrazioni e dei giudici nazionali, l'attenzione dei giudici amministrativi si è incentrata sulla corretta qualificazione del vizio da cui è da considerarsi affetto il provvedimento contrario al diritto europeo e sul rimedio esperibile per via giurisdizionale dalla parte privata che ne sia pregiudicata.

In particolare, il tribunale amministrativo territoriale (T.a.r. per la Puglia, sez. II, 27 febbraio 2023, n. 372) ha accolto il ricorso affermando l'illegittimità dell'esclusione disposta a carico del raggruppamento, in quanto fondata su una prescrizione del disciplinare di gara applicativa di norme interne in contrasto con la direttiva europea. Dando attuazione alle statuizioni della Corte di giustizia sopra richiamate, i giudici amministrativi di primo grado hanno quindi ritenuto di disapplicare dette norme, di considerare illegittima la clausola in contestazione e di annullare, conseguentemente, i provvedimenti impugnati.

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, non avendo la stessa *"tenuto conto dell'onere di impugnazione tempestiva [...] del disciplinare di gara per asserita contrarietà all'art. 63 della direttiva 2014/24/UE applicabile all'appalto de quo"*.

Come emerge dalla motivazione della pronuncia, il ragionamento – invero, alquanto articolato – dei giudici amministrativi di secondo grado muove dalla riconducibilità del vizio in contestazione alla violazione di legge *"in ragione della tendenziale unitarietà dei due ordinamenti, sia pure con la prevalenza di quello europeo sancita dagli artt. 11 e 117 della Costituzione"*. Da tale premessa deriva che *"il contrasto con la norma vizia il provvedimento amministrativo, senza che sia rilevante la fonte (interna o europea) della norma violata"*, con la conseguenza che il rimedio da esperire non è la disapplicazione, ma l'annullamento dell'atto illegittimo. Siffatto approdo interpretativo, si precisa ulteriormente nella sentenza, vale *"sia per la violazione c.d. diretta, prodotta cioè direttamen-*

te dal provvedimento amministrativo contrario al diritto dell'Unione, sia per la violazione c.d. indiretta, prodotta in via mediata dal provvedimento amministrativo conforme ad una norma di legge interna incompatibile con quel diritto, come nel caso di specie".

Tanto premesso, ove si voglia quindi far valere l'illegittimità del provvedimento nazionale per contrasto con le norme UE, lo stesso *"va impugnato e non può essere soltanto disapplicato"*, e ciò nel rispetto delle regole sul processo amministrativo, ivi comprese quelle relative ai termini decadenziali di impugnazione.

Con specifico riferimento al caso di specie, venendo in rilievo ad avviso del Consiglio di Stato una clausola della legge di gara immediatamente escludente, la stessa avrebbe dovuto essere contestata in sede giurisdizionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando ex art. 120, comma 5 c.p.a., termine questo tuttavia non rispettato dal raggruppamento ricorrente. La mancata tempestiva impugnazione del bando illegittimo rende il ricorso inammissibile non potendo lo stesso *"essere rimosso per via giurisdizionale una volta che le sue previsioni siano divenute stabili"*.

Nella motivazione della sentenza, i giudici amministrativi di secondo grado si soffermano anche sull'impossibilità di applicare al caso di specie la disciplina di cui all'art. 83, comma 8, ultimi due periodi del d.lgs. n. 50/2016, pure richiamata dal raggruppamento per sostenere la nullità della regola di gara in contestazione per violazione di disposizioni di legge di derivazione europea.

In particolare, afferma sul punto il Consiglio di Stato, la clausola che impone il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria non può considerarsi nulla poiché dalla decisione della Corte di giustizia assunta in materia emerge che la posizione della stessa *"è chiaramente delineabile nel senso che, se non è consentito al legislatore nazionale di imporre, in modo generalizzato ed astratto, un vincolo quantitativo alle modalità organizzative dei raggruppamenti di operatori economici in tutti gli appalti pubblici, per contro, a determinate condizioni, la modulazione, sia pure qualitativa, è consentita alla singola amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da affidare"*. Per tale ragione, conclude la sentenza, la previsione del disciplinare di gara che richiede per la mandataria il possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria, pur riproduttiva di una norma interna incompatibile con quella unionale, non è qualificabile alla stregua di una causa di esclusione atipica affetta da nullità ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: QUANDO SI APPLICA AI LAVORI PRIVATI FINANZIATI PREVALENTEMENTE DA SOGGETTI PUBBLICI

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2268/2023, ha fornito importanti chiarimenti relativi all'applicazione del d.lgs. 36/2023 per lavori privati ma finanziati, in misura prevalente, da soggetti pubblici.

Con il quesito rivolto al MIT, è stato richiesto se:

1. in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici, debba comunque essere applicato il vigente codice appalti (d.lgs. 36/2023), come a suo tempo espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del previgente codice (d.lgs. 50/2016) e non esplicitamente riprodotto nel citato nuovo codice dei contratti;
2. in caso di riposta affermativa al primo quesito, ossia appurato che anche i privati debbano attenersi all'applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 36/2023.

Il MIT, relativamente alle due questioni poste, si è espresso motivando la risposta:

- **positiva al primo quesito**, in ragione dell'evidenza che sebbene nel nuovo codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga all'art. 1 comma 2 lett. a) del previgente codice, trova comunque applicazione l'art. 13 lett. a) della Direttiva 2014/24/UE. In tal caso, tuttavia, la soglia di valore indicata è quella di rilevanza europea. Inoltre, la risposta è affermativa, prosegue il MIT, laddove il caso prospettato ricadesse comunque nella disposizione di cui all'art. 13, comma 7, del codice vigente, relativo ai lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, ove trovano applicazione le disposizioni di cui all'Allegato I.12 del codice appalti;
- **negativa al secondo quesito**, con l'osservazione secondo cui nel nuovo codice dei contratti, come previsto all'art. 62, comma 17 e nell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.4, le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice.

CILA SUPERBONUS AL CENTRO DI ALCUNE RECENTI SENTENZE AMMINISTRATIVE

A partire dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 77/2021, che ha sostituito il comma 13ter dell'articolo 119 del DL 34/2020, gli interventi agevolabili con il Superbonus, ad esclusione unicamente di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici, rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria e sono eseguibili previa presentazione di una Comunicazione d'inizio lavori asseverata (c.d. CILA-Superbonus). Ciò è necessario anche per gli interventi ricadenti in attività libera per i quali, tuttavia, nella speciale modulistica è sufficiente una mera descrizione dell'intervento senza allegare relazioni o grafici illustrativi.

Per la presentazione della Cila-Superbonus è, stato, infatti, previsto un modello unificato, approvato in sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 e operativo dal giorno successivo, utilizzabile solo per gli interventi che accedono al Superbonus di cui all'articolo 119 DL n. 34/2020 e non per i cd. Bonus minori. Naturalmente, a prescindere dall'utilizzo della speciale modulistica, la disciplina riguardante la presentazione della CILA non presenta profili di diversità, a livello di disciplina procedurale, dal regime ordinario.

Cominciano nel frattempo ad emergere le prime questioni risolte dalla giurisprudenza sulle quali di seguito si svolgerà una analisi commentata.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo recentemente il Tar Salerno n. 75/2024 ha affermato che un intervento di demolizione e ricostruzione di parti di un edificio (nella specie si trattava di una sostituzione di consistenti porzioni strutturali, necessaria ai fini della corretta esecuzione di un progetto di efficientamento energetico e adeguamento antisismico) può essere legittimata attraverso la Cila-Superbonus. Quindi per i giudici campani anche laddove l'intervento abbia incidenza sulle parti strutturali degli edifici o sui prospetti il titolo abilitativo resta la CILAS in quanto non comportante, in ogni caso, una demolizione e ricostruzione integrale. Tale chiarimento rappresenta un primo pronunciamento importante in quanto il richiamato comma 13-ter dell'articolo 119 DL n. 34/2020 fa sorgere dei dubbi in merito all'utilizzo della CILAS per interventi di parziale demolizione che sono peraltro frequenti soprattutto per le opere di miglioramento/rafforzamento sismico. Tali indicazioni vanno nella direzione dell'interpretazione sempre sostenuta da ANCE.

In materia di controlli, invece, il Tar Calabria (sentenza n. 1602/2023), confermando un orientamento piuttosto consolidato, ha sostenuto che per un intervento edilizio eseguito con Cilas, l'unico potere che detiene l'Amministrazione è quello repressivo. Tale potere si esplica nel caso in cui l'intervento sia stato eseguito al di fuori dei casi per cui il legislatore ha previsto la Cilas. Di conseguenza, l'Amministrazione non ha il potere di verifica e inibizione dell'intervento sottoposto a CILA ma solo quello di reprimere gli abusi, perché:

- la CILA contempla la presenza di un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato; tale asseverazione *"sostituisce il controllo generalizzato da parte dell'amministrazione, nell'ottica della liberalizzazione e della diminuzione degli oneri burocratici"*;
- nella disciplina della Cila-Superbonus non viene fatto cenno al potere inibitorio dell'intervento edilizio ma viene specificato solamente che *"resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento"* e che la non corrispondenza al vero delle asseverazioni rese dal tecnico abilitato comportano la decadenza dai benefici fiscali (art.119, comma 13 quater, Dl 34/2020).

Tuttavia, proprio in riferimento a tale ultimo aspetto, un diverso orientamento è stato espresso, sempre di recente, dal Tar Lazio che con la sentenza n. 18386/2023 ha ritenuto che *"restano in ogni caso fermi in capo al Comune, e devono essere doverosamente esercitati, i generali poteri di vigilanza e repressione in materia urbanistico-*

edilizia di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 (…) l'ente locale, rilevato che i lavori per i quali era stata presentata la CILAS riguardavano un fabbricato interessato da difformità edilizie rispetto all'originario titolo abilitativo, ha inteso agire tempestivamente affinché non si consolidasse un'ulteriore situazione di abuso, disponendo "il divieto di prosecuzione dei lavori e il ripristino di quanto già eventualmente realizzato"" . Con tale pronuncia quindi il Tribunale ha ritenuto corretto l'operato del Comune che ha sospeso l'efficacia della CILAS.

Al di là di questa pronuncia che rappresenta ancora un orientamento isolato appare utile richiamare un'altra importante sentenza (Tar Campania sent. n. 2627/2022) riferita più in generale al regime della CILA, che sul punto sostiene che *"l'attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio"*.

Diversamente il Consiglio di Stato, (sentenza. n. 4110/2023) ha affermato che alla CILA si applicano i principi che si sono consolidati in materia di SCIA in quanto *"la mancata previsione di sistematicità dei controlli rischia di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto, di talché la presentazione della CILA, considerata anche la modesta entità della sanzione per la sua omissione, avrebbe in sostanza l'unico effetto di attirare l'attenzione dell'amministrazione sull'intervento, esponendolo ad libitum, in caso di errore sul contesto tecnico-normativo di riferimento, alle più gravi sanzioni per l'attività totalmente abusiva, che l'ordinamento correttamente esclude quando l'amministrazione abbia omesso di esercitare i dovuti controlli ordinari di legittimità sulla SCIA o sull'istanza di permesso"*.

RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATA AGGIUDICAZIONE: DAL CONSIGLIO DI STATO UN RIEPILOGO DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI FORMULATI SUL TEMA

Con la sentenza sez. V, 2 gennaio 2024, n. 26, il Consiglio di Stato ha ricostruito i principi formulati dalla giurisprudenza amministrativa in ordine **al risarcimento del danno** spettante alle imprese **in caso di mancata aggiudicazione dei contratti di appalto**.

In via preliminare, i giudici amministrativi ricordano che in conseguenza dell'illegittimità dell'azione della stazione appaltante, che si sia risolta nell'annullamento della decisione di aggiudicazione, l'impresa pregiudicata ha a disposizione un duplice rimedio:

- **la tutela in forma specifica**, a carattere integralmente satisfattorio, affidata alla *"domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto"* (art. 124, comma 1, prima parte, c.p.a.), il cui accoglimento:

– postula, in negativo, la sterilizzazione ope judicis, in termini di *"dichiarazione di inefficacia"*, del contratto eventualmente già stipulato inter alios;

– richiede, in positivo, un apprezzamento di spettanza in termini di diritto al contratto, con la certezza che, in assenza del comportamento illegittimo serbato dalla stazione appaltante, il ricorrente si sarebbe senz'altro aggiudicato la commessa;

- **il risarcimento del danno per equivalente monetario** (art. 124, comma 1, seconda parte c.p.a.), e ciò:

– sia nel caso in cui il giudice abbia riscontrato l'assenza dei presupposti per la tutela specifica (e, in particolare, non abbia ravvisato, ai sensi degli artt. 121, comma 1 e 122 c.p.a., i presupposti per dichiarare inefficace il contrato stipulato ovvero, sotto distinto profilo, non abbia elementi sufficienti a formulare un obiettivo giudizio di spettanza);

– sia nel caso in cui la parte abbia ritenuto di non formalizzare la domanda di aggiudicazione (né si sia resa comunque *"disponibile a subentrare nel contratto"*, anche in corso di esecuzione), nel qual caso la *"condotta processuale"* va anche apprezzata in termini concausali (cfr. art. 124, comma 2, in relazione all'art. 1227 c.c.).

Nell'ambito della tutela risarcitoria vengono in rilievo:

- **il danno in termini di mera perdita di chances di aggiudicazione**, laddove non sia possibile accedere – in difetto di idonei elementi probatori ovvero in presenza di profili conformativi non integralmente vincolati, rimessi all'apprezzamento sequenziale della stazione appaltante – ad un giudizio di effettiva spettanza della commessa in favore dell'impresa danneggiata;
- **il danno da mancata aggiudicazione**, qualora la stessa sia invece in grado di dimostrare con certezza che, in assenza del comportamento illegittimo serbato dalla stazione appaltante, si sarebbe aggiudicato la commessa (e cioè che – ove il contratto fosse stato dichiarato inefficace, ricorrendone le condizioni – avrebbe senz'altro avuto diritto alla stipula o al subentro).

In relazione alla tipologia di danno da ultimo richiamata, la giurisprudenza amministrativa ha, poi, nel tempo fornito taluni **criteri da utilizzare per la dimostrazione e quantificazione del risarcimento**.

Per quanto riguarda in particolare **l'onere di allegazione dell'impresa**, è stato precisato quanto segue:

- il concorrente danneggiato non è tenuto a dimostrare la colpa della stazione appaltante, in quanto l'imputazione opera in termini obiettivi e la responsabilità assume una funzione compensativo-surrogatoria a fronte della impossibilità di conseguire l'aggiudicazione del contratto;
- è, invece, suo onere offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell'*an* che sul piano del *quantum*, atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l'ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal c.d. metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento ex 64, commi 1 e 3 c.p.a., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato.

Per quanto concerne la **quantificazione del danno**, è stato affermato che:

- all'impresa non compete il ristoro del danno emergente, posto che i costi per la partecipazione alla gara sono destinati, di regola, a restare a carico della stessa (il quale, perciò, può pretenderne il ristoro solo allorché lamenti, in chiave di responsabilità precontrattuale, di averli inutilmente sostenuti per essere stato coinvolto, in violazione delle regole di correttezza e buona fede, in una trattativa inutile), ma le spetta, per contro, il lucro cessante, che si identifica con il c.d. interesse positivo e che ricomprende:

1) **il mancato profitto**, vale a dire l'utile che l'impresa avrebbe ricavato, in base alla formulata proposta negoziale e alla propria struttura dei costi, dall'esecuzione del contratto;

2) **il danno c.d. curriculare**, derivante dall'impossibilità di arricchimento della propria storia professionale e imprenditoriale, con conseguente potenziale perdita di competitività in relazione a future occasioni contrattuali;

- relativamente al **mancato utile**:

– deve escludersi l'ancoraggio forfettario alla misura del dieci per cento, o di altra percentuale, dell'importo a base d'asta. E ciò sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché l'art. 124 cit. va inteso nel senso della rigorosa incombenza, a carico del concorrente danneggiato, di un puntuale onere di allegazione e di dimostrazione, sicché il ricorso alla valutazione equitativa può essere riconosciuto solo in caso di impossibilità o di estrema difficoltà a fornire prova in relazione all'ammontare preciso del danno patito;

– ai fini della base di calcolo della percentuale per il mancato utile, non si può prendere a riferimento l'importo posto a base della gara, dovendo aversi riguardo al margine di utile effettivo, quale ricavabile dal ribasso offerto dall'impresa danneggiata e dalla relativa offerta;

– il valore del mancato utile può essere integral-

mente ristorato solo laddove il danneggiato possa dimostrare di non aver potuto utilizzare i mezzi o le maestranze in altri lavori. E ciò perché, in assenza della suddetta prova, in virtù della presunzione per cui chi partecipa alle gare non tiene ferme le proprie risorse ma le impiega in altri appalti, lavori o servizi, l'utile così calcolato andrà decurtato in ragione dell'*aliunde perceptum vel percipiendum*, in una misura percentuale variabile che tenga conto della natura del contratto, del contesto operativo di riferimento, delle risorse nella ordinaria disponibilità del concorrente, della sua struttura, della sua storia professionale e del presumibile livello di operatività sul mercato, potendo, a tal fine, addivenirsi anche – nel caso di mancato assolvimento dell'onere dimostrativo ed in presenza di elementi indiziari che evidenzino l'impossibilità di ricorso cumulativo alle risorse strumentali – all'azzeramento del danno potenzialmente riconoscibile;

- quanto al **danno curriculare**, anch'esso deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata:

– alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quali conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione;

– alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione SOA.

– Solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'*an*, è possibile procedere alla liquidazione nel *quantum* (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante), e sempre che non debba ritenersi che, trattandosi di impresa *leader* nel settore di riferimento, la mancata aggiudicazione di un appalto non possa considerarsi idonea ad incidere negativamente sulla futura possibilità di conseguire le commesse economicamente più appetibili e, più in generale, sul posizionamento dell'impresa nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare;

- **il complessivo importo riconosciuto va incrementato**, trattandosi di debito di valore, della rivalutazione monetaria (a decorrere dalla data di stipula del contratto fino all'attualità), e degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all'effettivo soddisfo.

Facendo applicazione di tali principi, il Consiglio di Stato ha respinto la pretesa risarcitoria rimessa al suo esame, non avendo l'impresa interessata fornito alcuna prova per la stima dell'*an* e del *quantum* del risarcimento.

PIÙ TEMPO PER LA REVISIONE DELLE NORMATIVE SULLE PROCEDURE PAESAGGISTICHE E SULLE FONTI RINNOVABILI

Con due provvedimenti a breve distanza – ossia la Legge 201/2023 in materia, tra l'altro, di termini legislativi (GU n. 298 del 22 dicembre 2023) e la Legge 214/2023 "legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" (GU n. 303 del 30 dicembre 2023) – sono stati allungati i termini di delega per la **revisione di due importanti settori normativi** e cioè:

- le procedure paesaggistiche semplificate di cui al Dpr 31/2017;

- le procedure per l'installazione delle fonti energetiche rinnovabili, attualmente contenute in molteplici leggi e decreti e oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi (es. D.lgs. 28/2011, DL 77/2021, D.lgs. 199/2021, DL 17/2022, ecc.), spesso non coordinati fra loro.

Entrambe queste deleghe sono contenute nell'art. 26 della Legge 118/2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021".

Revisione procedure paesaggistiche semplificate (Dpr 31/2017)

È stato portato al 27 agosto 2024 il termine per l'esercizio da parte del Governo della delega a modificare ed integrare il Dpr 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (art. 21 Legge 214/2023).

La proroga della delega (così come a suo tempo l'inserimento della delega stessa nell'art. 26, comma 13 della Legge 118/2022), è frutto dell'intensa azione di sensibilizzazione dell'ANCE finalizzata a:

- semplificare ulteriormente le procedure paesaggistiche, ampliando l'elenco degli interventi da escludere del tutto dall'autorizzazione paesaggistica o sottoporre ad autorizzazione paesaggistica

semplificata, per andare incontro alle esigenze di transizione energetica, ambientale e in generale di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
- adeguare e coordinare le procedure paesaggistiche alle diverse normative statali intervenute dopo il 2017 (ad es. proprio quelle in tema di fonti rinnovabili che hanno liberalizzato l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici) in modo da garantire un quadro normativo certo.

Riordino normativa sulle fonti energetiche rinnovabili

È stata portato al 27 agosto 2024 anche il termine per la delega al riordino, alla semplificazione, alla razionalizzazione e all'adeguamento al diritto dell'Unione europea, della normativa sull'installazione degli impianti da fonti rinnovabili (art. 3 Legge 201/2023).

Anche in questo caso la necessità della proroga è stata sollecitata in varie sedi istituzionali dall'Ance, considerata la centralità e l'urgenza del tema e in particolare la stratificazione normativa intervenuta negli ultimi tempi che ha reso la materia complessa e di difficile interpretazione.

COMPONENTI ANCE AVELLINO – ENTI BILATERALI QUADRIENNIO 2023 - 2027

Cassa Edile

PRESIDENTE
Fiorentino Sandullo

Comitato di Gestione

Gianluca Volpe
Fabio Spiniello
Marco Buonaiuto
Mario Di Talia
Geraldina Antonietta Meo

CONSIGLIO GENERALE
Gianluca Volpe
Fabio Spiniello
Marco Buonaiuto
Mario Di Talia
Geraldina Antonietta Meo
Carlo De Angelis
Giuseppe Poli
Luca Verosimile

Centro per la Formazione e la Sicurezza

PRESIDENTE
Antonio Prudente

Consiglio di Amministrazione

Salvatore Fusco
Giuseppe Corrado
Daniela Amoroso
Nicola Romano
Steven Follo

ASSOCIARSI AD ANCE AVELLINO

PERCHÉ ASSOCIARSI

La nostra Associazione lavora quotidianamente al fianco delle imprese associate sostenendo percorsi di sviluppo e di crescita aziendale.

• Insieme possiamo godere di una rappresentanza forte che possa incidere sulle politiche del comparto dell'edilizia industriale

• Per avere quotidianamente contatti con una rete di imprese qualificate con le quali condividere esperienze e interessi

• Per poter contare su una struttura di professionisti qualificati e di esperti fortemente specializzati in tutte le materie di interesse per il settore delle costruzioni

• Per avere un aggiornamento quotidiano su tutte le novità legislative a livello nazionale e regionale, per avere informazioni puntuali sulle molteplici questioni locali legate al rapporto con le istituzioni e gli enti competenti

• Per ricevere formazione e informazione su tematiche di natura tecnica, ambientale, sindacale, previdenziale, contrattuale, fiscale, economica, giuridica, amministrativa e finanziaria

• Per far parte di un sistema che saprà aiutarti a cogliere le opportunità

PROMOZIONE ASSOCIATIVA 2022-2024 PER LE IMPRESE EDILI

Le imprese che entreranno per la prima volta a far parte del sistema organizzativo dell'ANCE AVELLINO potranno sfruttare la promozione per il triennio 2022-2024.

Si ricorda che le imprese che in passato sono già state associate al sistema Ance non potranno usufruire della suddetta promozione.

Per info contatta i nostri Uffici

Lunedì - Venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30

www.ance.av.it

ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

www.ance.av.it

anceavellino@pec.ance.av.it